Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 102° — Numero 163

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Martedì, 4 luglio 1961** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TEL. 650-139 650 841 652-361
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO-LIBRERIA DELLO STATO-PIAZZA G. VERDI 10, ROMA — TEL. 841-089 848-184 841-737 885-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
(Esclusi quelli recanti le norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori).
Annuo L. 13.390 - Semestrale L. 7.380 - Trimestrale L. 4.020 - Un fascicolo L. 60 - Fascicoli annate arretrate: il doppio

AI SUPPLEMENTI ORDINARI CONTENENTI LE NORME SUL TRATTAMENTO ECONOMICO E NORMATIVO DEI LAVORATORI
Annuo L. 12.030 - Semestrale L. 6.520 - Trimestrale L. 3.510

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
Annuo L. 10.020 - Semestrale L. 5.520 - Trimestrale L. 3.010 - Un fascicolo L. 50 - Fascicoli annate arretrate: il doppio

I PREZZI sono comprensivi d'imposta di bollo
Per l'ESTERO i prezzi sono il doppio di quelli indicati per l'interno

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di Provincia. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte II, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni — via XX Settembre — Palazzo del Ministero delle Finanze). Le agenzie di Milano, Napoli e Firenze possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 aprile 1961, n. 518.

Erezione in ente morale dell'Asilo infantile « Dal Pozzo D'Annone Cuttica di Cassine », con sede in Mazzo Milanese, frazione del comune di Rho (Milano).

N. 518. Decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 1961, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, l'Asilo infantile « Dal Pozzo D'Annone Cuttica di Cassine », con sede in Mazzo Milanese, frazione del comune di Rho (Milano), viene eretto in ente morale e ne viene approvato il relativo statuto organico.

Visto, *il Guardasigilli:* GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 giugno 1961
Atti del Governo, registro n. 137, *foglio n.* 51. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 maggio 1961, n. 519.

Trasformazione del fine, cambio della denominazione ed approvazione dello statuto organico dell'O. P. Poliambulanza Felsinea del Lavoro, di Bologna.

N. 519. Decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1961, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene provveduto alla trasformazione del fine, al cambio della denominazione, nonchè all'approvazione dello statuto organico dell'O. P. Poliambulanza Felsinea del Lavoro, di Bologna.

Visto, *il Guardasigilli:* GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 giugno 1961
Atti del Governo, registro n. 137, *foglio n.* 52. — VILLA

DECRETO MINISTERIALE 17 maggio 1961.

Sostituzione del presidente della Commissione costituita presso il Provveditorato regionale alle opere pubbliche per la Toscana (Firenze) incaricata di decidere sui ricorsi avverso le determinazioni del prezzo venale degli alloggi stabilito dalle Commissioni provinciali previste dall'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2, recante norme per la disciplina della cessione in proprietà degli alloggi di tipo popolare ed economico;

Ritenuto che, ai sensi dell'art. 7 del succitato decreto del Presidente della Repubblica n. 2, viene demandata al Ministro per i lavori pubblici la nomina, presso ciascun Provveditorato regionale alle opere pubbliche, di una Commissione incaricata di decidere sui ricorsi avverso le determinazioni del prezzo venale degli alloggi stabilito dalle Commissioni provinciali previste dall'art. 6, 2° comma, dello stesso decreto del Presidente della Repubblica n. 2;

Visto il decreto Ministeriale 24 novembre 1959, n. 24746, registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 1959, registro n. 54, foglio n. 103, col quale venne costituita presso il Provveditorato regionale alle opere pubbliche di Firenze la Commissione di cui all'art. 7 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 2,

chiamandone a far parte, in qualità di Presidente, il dott. Renzo Poggi, consigliere della Corte d'appello di Firenze;

Visto il decreto Ministeriale 12 gennaio 1960, n. 314, registrato alla Corte dei conti il 18 febbraio 1960, registro n. 9, foglio n. 107, con il quale il dott. Lucio Lucentini, consigliere della Corte di appello di Firenze è stato nominato presidente della Commissione succitata, in sostituzione del dott. Renzo Poggi, consigliere della stessa Corte di appello;

Vista la nota n. 1825/g 3172 in data 14 marzo 1961, con la quale il Ministero di grazia e giustizia, nel comunicare che il consigliere dott. Lucentini, dichiarato vincitore del concorso in Cassazione, è stato designato ad altro ufficio e sede, ha designato, in sua vece per la nomina a presidente della Commissione di cui trattasi, il dott. Renzo Poggi, consigliere della predetta Corte d'appello di Firenze;

Decreta:

Art. 1.

Il dott. Renzo Poggi, consigliere della Corte d'appello di Firenze, è nominato presidente della Commissione di cui alle premesse, costituita presso il Provveditorato alle opere pubbliche di Firenze, in sostituzione del dott. Lucio Lucentini, consigliere della stessa Corte d'appello.

Art. 2.

Per ogni giornata di partecipazione alle sedute della Commissione di cui alle premesse, è attribuito al dottor Renzo Poggi, consigliere della Corte d'appello di Firenze, un gettone di presenza nella misura prevista dalla legge 11 gennaio 1956, n. 5.

Art. 3.

La spesa di cui all'articolo precedente farà carico sul cap. 24 del bilancio di questo Ministero per l'esercizio finanziario in corso.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 17 maggio 1961

Il Ministro: ZACCAGNINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 giugno 1961
Registro n. 27 *Lavori pubblici, foglio n.* 60.

(3792)

DECRETO MINISTERIALE 24 giugno 1961.

Nomina del nuovo presidente della Cassa nazionale di assistenza e previdenza fra gli autori drammatici.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 20 ottobre 1951, con il quale è stato concesso il riconoscimento giuridico alla Cassa nazionale di assistenza e previdenza fra gli autori drammatici;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 febbraio 1960, n. 531, che approva il nuovo statuto della Cassa medesima, deliberato dall'assemblea dei soci il 31 maggio 1958;

Visto il proprio decreto in data 29 ottobre 1958, concernente, tra l'altro, la riconferma del dott. Alberto Donini a presidente della Cassa di cui trattasi;

Vista la nota n. 295 del 4 maggio 1961 della Cassa nazionale di assistenza e previdenza fra gli autori drammatici, con la quale si comunica che, a seguito delle dimissioni presentate dal presidente dell'Ente dott. Alberto Donini, l'assemblea generale dei soci ha designato, nella seduta dell'11 marzo 1961, il dott. Rino Alessi a ricoprire l'incarico medesimo, fino alla scadenza del triennio ancora in corso;

Considerata la necessità di procedere alla sostituzione anzidetta;

Decreta:

Il dott. Rino Alessi è nominato presidente della Cassa nazionale di assistenza e previdenza fra gli autori drammatici in sostituzione del dott. Alberto Donini, dimissionario, fino alla scadenza del triennio in corso di durata dell'incarico.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 24 giugno 1961

Il Ministro: SULLO

(3957)

DECRETO MINISTERIALE 28 giugno 1961.

Nomina di un membro effettivo e di un membro supplente nel Comitato con funzioni consultive in materia di apprendistato e di occupazione dei giovani lavoratori.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il proprio decreto in data 26 luglio 1960, con il quale si è provveduto alla rinnovazione del « Comitato con funzioni consultive in materia di apprendistato ed occupazione dei giovani lavoratori », previsto dall'art. 1 della legge 19 gennaio 1955, n. 25;

Vista la richiesta dell'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia, intesa ad ottenere l'inclusione di un proprio rappresentante in seno al Comitato predetto;

Ritenuta la opportunità di accogliere la suddetta richiesta in ordine alla quale si è favorevolmente espresso il Comitato stesso nella riunione del 21 aprile 1961;

Viste le designazioni all'uopo effettuate dall'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia;

Decreta:

Il dott. Francesco Barresi ed il dott. Nicola Falcitelli sono chiamati a far parte, in qualità, rispettivamente, di membro effettivo e di membro supplente, del « Comitato con funzioni consultive in materia di apprendistato ed occupazione dei giovani lavoratori », in rappresentanza dell'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 28 giugno 1961

Il Ministro: SULLO

(3956)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Concessioni di exequatur

In data 13 giugno 1961 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al signor José Constâncio Austregésilo de Athayde, Vice console del Brasile a Trieste, con giurisdizione sulle provincie del Veneto, del Friuli, della Venezia Giulia, del Trentino-Alto Adige e della provincia di Ferrara.

(3800)

In data 13 giugno 1961 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al sig. Théodore Meletiou, Console generale onorario di Grecia a Milano.

(3737)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Martis ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1960

Con decreto interministeriale in data 17 marzo 1961, registrato alla Corte dei conti il 21 giugno 1961, registro n. 15 Interno, foglio n. 313, l'Amministrazione comunale di Martis (Sassari) viene autorizzata ad assumere un mutuo di lire 2.050.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1960, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3954)

Autorizzazione al comune di Domus De Maria ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1960

Con decreto interministeriale in data 20 marzo 1961, registrato alla Corte dei conti il 19 giugno 1961, registro n. 15 Interno, foglio n. 198, l'Amministrazione comunale di Domus De Maria (Cagliari) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 1.430.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1960, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3955)

Autorizzazione al comune di Villaga ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1960

Con decreto interministeriale in data 20 marzo 1961, registrato alla Corte dei conti il 21 giugno 1961, registro n. 15 Interno, foglio n. 318, l'Amministrazione comunale di Villaga (Vicenza) viene autorizzata ad assumere un mutuo di lire 1.300.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1960, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51

(3909)

Autorizzazione al comune di Dolo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1960

Con decreto interministeriale in data 20 marzo 1961, registrato alla Corte dei conti il 21 giugno 1961, registro n. 15 Interno, foglio n. 317, l'Amministrazione comunale di Dolo (Venezia) viene autorizzata ad assumere un mutuo di lire 25.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1960, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3910)

Autorizzazione al comune di Terranova Sappo Minulio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1960

Con decreto interministeriale in data 13 marzo 1961, registrato alla Corte dei conti il 21 giugno 1961, registro n. 15 Interno, foglio n. 292, l'Amministrazione comunale di Terranova Cappo Minulio (Reggio Calabria) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 12.980.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1960, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3916)

Autorizzazione al comune di Montemesola ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1960

Con decreto interministeriale in data 30 marzo 1961, registrato alla Corte dei conti il 21 giugno 1961, registro n. 15 Interno, foglio n. 314, l'Amministrazione comunale di Montemesola (Taranto) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 3.280.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1960, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3911)

Autorizzazione al comune di Siano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1960

Con decreto interministeriale in data 13 marzo 1961, registrato alla Corte dei conti il 21 giugno 1961, registro n. 15 Interno, foglio n. 312, l'Amministrazione comunale di Siano (Salerno) viene autorizzata ad assumere un mutuo di lire 21.260.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1960, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3912)

Autorizzazione al comune di San Lorenzo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1960

Con decreto interministeriale in data 13 marzo 1961, registrato alla Corte dei conti il 21 giugno 1961, registro n. 15 Interno, foglio n. 295, l'Amministrazione comunale di San Lorenzo (Reggio Calabria) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 20.000.000, per la copertura del disavano economico del bilancio dell'esercizio 1960, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3913)

Autorizzazione al comune di San Roberto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1960

Con decreto interministeriale in data 13 marzo 1961, registrato alla Corte dei conti il 21 giugno 1961, registro n. 15 Interno, foglio n. 294, l'Amministrazione comunale di San Roberto (Reggio Calabria) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 6.700.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1960, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3914)

Autorizzazione al comune di Sant'Agata del Bianco ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1960

Con decreto interministeriale in data 13 marzo 1961, registrato alla Corte dei conti il 21 giugno 1961, registro n. 15 Interno, foglio n. 293, l'Amministrazione comunale di Sant'Agata Del Bianco (Reggio Calabria) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 11.150.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1960, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3915)

Autorizzazione al comune di Roccaforte del Greco ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1960

Con decreto interministeriale in data 20 marzo 1961, registrato alla Corte dei conti il 21 giugno 1961, registro n. 15 Interno, foglio n. 296, l'Amministrazione comunale di Roccaforte del Greco (Reggio Calabria) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 8.700.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1960, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3917)

Autorizzazione al comune di Palizzi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1960

Con decreto interministeriale in data 13 marzo 1961, registrato alla Corte dei conti il 21 giugno 1961, registro n. 15 Interno, foglio n. 304, l'Amministrazione comunale di Palizzi (Reggio Calabria) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 7.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1960, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3918)

Autorizzazione al comune di Melicucco ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1960

Con decreto interministeriale in data 20 marzo 1961, registrato alla Corte dei conti il 21 giugno 1961, registro n. 15 Interno, foglio n. 300, l'Amministrazione comunale di Melicucco (Reggio Calabria) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 17.200.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1960, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3919)

Autorizzazione al comune di Martone ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1960

Con decreto interministeriale in data 20 marzo 1961, registrato alla Corte dei conti il 21 giugno 1961, registro n. 15 Interno, foglio n. 299, l'Amministrazione comunale di Martone (Reggio Calabria) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 20.900.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1960, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3920)

Autorizzazione al comune di Mammola ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1960

Con decreto interministeriale in data 20 marzo 1961, registrato alla Corte dei conti il 21 giugno 1961, registro n. 15 Interno, foglio n. 297, l'Amministrazione comunale di Mammola (Reggio Calabria) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 21.300.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1960, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3921)

Autorizzazione al comune di Laganadi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1960

Con decreto interministeriale in data 9 marzo 1961, registrato alla Corte dei conti il 21 giugno 1961, registro n. 15 Interno, foglio n. 305, l'Amministrazione comunale di Laganadi (Reggio Calabria) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 6.280.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1960, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3922)

Autorizzazione al comune di Grotteria ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1960

Con decreto interministeriale in data 9 marzo 1961, registrato alla Corte dei conti il 21 giugno 1961, registro n. 15 Interno, foglio n. 304, l'Amministrazione comunale di Grotteria (Reggio Calabria) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 20.750.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1960, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3923)

Autorizzazione al comune di Gerace ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1960

Con decreto interministeriale in data 20 marzo 1961, registrato alla Corte dei conti il 21 giugno 1961, registro n. 15 Interno, foglio n. 303, l'Amministrazione comunale di Gerace (Reggio Calabria) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 19.900.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1960, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3924)

Autorizzazione al comune di Galatro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1960

Con decreto interministeriale in data 20 marzo 1961, registrato alla Corte dei conti il 21 giugno 1961, registro n. 15 Interno, foglio n. 302, l'Amministrazione comunale di Galatro (Reggio Calabria) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 16.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1960, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3925)

Autorizzazione al comune di Ferruzzano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1960

Con decreto interministeriale in data 13 marzo 1961, registrato alla Corte dei conti il 21 giugno 1961, registro n. 15 Interno, foglio n. 306, l'Amministrazione comunale di Ferruzzano (Reggio Calabria) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 13.710.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1960, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3926)

Autorizzazione al comune di Delianuova ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1960

Con decreto interministeriale in data 13 marzo 1961, registrato alla Corte dei conti il 21 giugno 1961, registro n. 15 Interno, foglio n. 307, l'Amministrazione comunale di Delianuova (Reggio Calabria) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 8.835.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1960, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3927)

Autorizzazione al comune di Cardeto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1960

Con decreto interministeriale in data 30 marzo 1961, registrato alla Corte dei conti il 21 giugno 1961, registro n. 15 Interno, foglio n. 309, l'Amministrazione comunale di Cardeto (Reggio Calabria) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 20.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1960, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3928)

Autorizzazione al comune di Realmonte ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1960

Con decreto interministeriale in data 8 marzo 1961, registrato alla Corte dei conti il 21 giugno 1961, registro n. 15 Interno, foglio n. 272, l'Amministrazione comunale di Realmonte (Agrigento) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 11.950.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1960, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3929)

Autorizzazione al comune di Falcone ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1960

Con decreto interministeriale in data 13 marzo 1961, registrato alla Corte dei conti il 21 giugno 1961, registro n. 15 Interno, foglio n. 288, l'Amministrazione comunale di Falcone (Messina) viene autorizzata ad assumere un mutuo di lire 4.610.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1960, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3930)

Autorizzazione al comune di Motta d'Affermo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1960

Con decreto interministeriale in data 13 marzo 1961, registrato alla Corte dei conti il 21 giugno 1961, registro n. 15 Interno, foglio n. 286, l'Amministrazione comunale di Motta d'Affermo (Messina) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 1.840.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1960, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3931)

Autorizzazione al comune di Malfa ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1960

Con decreto interministeriale in data 14 marzo 1961, registrato alla Corte dei conti il 21 giugno 1961, registro n. 15 Interno, foglio n. 287, l'Amministrazione comunale di Malfa (Messina) viene autorizzata ad assumere un mutuo di lire 3.550.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1960, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3932)

Autorizzazione al comune di Buseto Palizzolo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1960

Con decreto interministeriale in data 23 marzo 1961, registrato alla Corte dei conti il 21 giugno 1961, registro n. 15 Interno, foglio n. 316, l'Amministrazione comunale di Buseto Palizzolo (Trapani) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 26.300.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1960, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3933)

Autorizzazione al comune di Partanna ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1960

Con decreto interministeriale in data 8 marzo 1961, registrato alla Corte dei conti il 21 giugno 1961, registro n. 15 Interno, foglio n. 315, l'Amministrazione comunale di Partanna (Trapani) viene autorizzata ad assumere un mutuo di lire 39.700.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1960, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3934)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Avviso di smarrimento di certificato di abilitazione provvisoria all'esercizio professionale

Il dott. Francesco Morello, nato a Reggio Calabria il 15 settembre 1924, ha dichiarato di avere smarrito il certificato di abilitazione provvisoria all'esercizio della professione di medico chirurgo rilasciatogli dalla Università di Bologna in data 4 luglio 1950.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo alla Università di Bologna.

(3773)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Scioglimento della Società cooperativa « Cantina sociale del Dolcetto Ovadese » (ora « Cantina sociale cooperativa del Dolcetto delle colline Ovadesi »), con sede in Ovada (Alessandria).

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 22 maggio 1961, la Società cooperativa « Cantina sociale del Dolcetto Ovadese » (ora « Cantina sociale cooperativa del Dolcetto delle colline Ovadesi »), con sede in Ovada (Alessandria), costituita per rogito notaio dott. Carlo Mussa in data 25 maggio 1957, è stata sciolta ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del Codice civile, senza nomina di liquidatore.

(3740)

MINISTERO DELLA SANITA'

Autorizzazione all'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia ad accettare in donazione un terreno attiguo alla casa della Madre e del Bambino di Mosciano Sant'Angelo (Teramo).

Con decreto ministeriale n. 300.8.61316, in data 20 aprile 1961, l'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia è stata autorizzata ad accettare la donazione disposta dal sig. Massi Pasquale, residente a Camden N. Y (U.S.A.) di un terreno attiguo alla Casa della Madre e del Bambino di Mosciano Sant'Angelo (Teramo), della superficie di mq. 2010, sito in Mosciano Sant'Angelo, indicato nel catasto comunale alla partita 2224, al nome del donante; foglio n. 19, particella n. 395, confinante con la strada comunale, con proprietà eredi De Rospis, Di Stefano Domenica, Pompizii Giuseppe e dell'Opera nazionale della maternità e dell'infanzia.

(3742)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Approvazione del piano preventivo di riparto delle spese di impianto del Consorzio irriguo di miglioramento fondiario « Moncrivello-Maglione », con sede nel comune di Moncrivello (Vercelli).

Con decreto del Ministro per l'agricoltura e per le foreste n. 22813, in data 26 giugno 1961, è stato approvato, ai sensi e per gli effetti degli articoli 4 e 5 della legge 12 febbraio 1942, n. 183, il piano preventivo di ripartizione delle spese di impianto del Consorzio irriguo di miglioramento fondiario « Moncrivello Maglione », con sede nel comune di Moncrivello (Vercelli), deliberato dal Consiglio di amministrazione dell'Ente nella seduta del 18 maggio 1961.

(3853)

Sclassificazione ed alienazione di suoli tratturali in comune di Atessa

Con decreto ministeriale in data 9 marzo 1961, n. 46142/14999, è stata disposta, a' sensi dei regi decreti 29 dicembre 1927, n. 2801, e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione per alienazione a Suriani Maria, nata in Atessa il 24 febbraio 1909, delle zone demaniali facenti parte del tratturo « Centurelle-Montesecco », tronco unico in Atessa e Scerni, estese mq. 2475 riportate in catasto alle particelle numeri 155 parte, 111-*bf*, 111-*bv* e 111-*cz* del foglio di mappa n. 21 del comune di Atessa, e nella planimetria tratturale con i numeri 605, 606, 607-*a* e 607-*b*.

Con decreto ministeriale in data 9 marzo 1961, n. 46140/15001, è stata disposta, a' sensi dei regi decreti 29 dicembre 1927, n. 2801, e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione per alienazione a Tano Giuseppe, nato in Atessa il 5 novembre 1900, delle zone demaniali facenti parte del tratturo « Centurelle-Montesecco », tronco unico in Atessa e Scerni, estese mq. 410 riportate in catasto alle particelle numeri 178-*q* e 178-*ab* del foglio di mappa n. 18 del comune di Atessa e nella planimetria tratturale con i numeri 547-*a* e 547-*c*.

Con decreto ministeriale in data 9 marzo 1961, n. 46136/15005, è stata disposta, a' sensi dei regi decreti 29 dicembre 1927, n. 2801, e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione per alienazione a Massimini Umberto, nato in Atessa il 30 ottobre 1930, delle zone demaniali facenti parte del tratturo « Centurelle-Montesecco », tronco unico in Atessa e Scerni, estese mq. 1995, riportate in catasto alle particelle numeri 188 parte, 173 parte, 188 parte e 180-*l* del foglio di mappa n. 17 del comune di Atessa nonchè nella planimetria tratturale con i numeri 373, 375 e 376.

Con decreto ministeriale in data 9 marzo 1961, n. 46138/15003, è stata disposta, a' sensi dei regi decreti 29 dicembre 1927, n. 2801, e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione per alienazione a Tano Giuseppe-Nicola nato in Atessa l'8 aprile 1918, delle zone demaniali facenti parte del tratturo « Centurelle-Montesecco » tronco unico in Atessa e Scerni, estese mq. 269 riportate in catasto alle particelle numeri 18 parte e 20 parte, del foglio di mappa n. 33 e alle particelle numeri 178-*i*, 178-*a*, 180 e 178-*ad* del foglio di mappa n. 18 del comune di Atessa e nella planimetria tratturale con i numeri 557, 558, 561, 562-*b*, 562-*a*.

Con decreto ministeriale in data 9 marzo 1961, n. 46137/15004, è stata disposta, a' sensi dei regi decreti 29 dicembre 1927, n. 2801, e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione per alienazione a Tano Ambrogio, nato in Atessa il 9 agosto 1889, delle zone demaniali facenti parte del tratturo « Centurelle-Montesecco », tronco unico in Atessa e Scerni, estese complessivamente mq. 1010, riportate in catasto alle particelle numeri 19 parte, 32 parte e 32 parte del foglio di mappa n. 33 delle particelle numeri 178-*h*, 178-*ae*, 178-*f*, del foglio di mappa n. 18 del comune di Atessa, nonchè nella planimetria tratturale con i numeri 559, 560, 563, 564, 565-*a* e 565-*b*.

Con decreto ministeriale in data 9 marzo 1961, n. 46139/15002, è stata disposta, a' sensi dei regi decreti 29 dicembre 1927, n. 2801, e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione per alienazione a Suriani Nicola, delle zone demaniali facenti parte del tratturo « Centurelle-Montesecco », tronco unico in Atessa, estese mq. 3840, riportate in catasto alle particelle numeri 111-*br* e 111-*cq* del foglio di mappa n. 21 del comune di Atessa, nonchè nella planimetria tratturale con i numeri 584-*a* e 584-*b*.

(3723)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 149

Corso dei cambi del 3 luglio 1961 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	620,60	620,60	620,625	620,615	620,60	620,60	620,60	620,60	620,60	620,60
$ Can.	600,80	599.80	598,50	599 —	596,50	600,25	598,75	601,55	600,50	599 —
Fr. Sv.	143,82	143,75	143,745	143,725	143,75	143,82	143,73	143,80	143,79	143,75
Kr. D.	89,60	89,57	89,58	89,59	89,60	89,57	89,60	89,58	89,56	89,56
Kr. N.	86.58	86.57	86,60	86,565	86,55	86,57	86.585	86,60	86,58	86,58
Kr. Sv.	120,28	120.20	120,18	120,21	120,15	120,22	120,18	120,25	120,20	120,20
Fol.	172,70	172,71	172,715	172,74	172,70	172,71	172,7075	172,75	172,72	172,75
Fr. B.	12,42	12,45	12,465	12,46125	12,4625	12,44	12,4675	12,44	12,46	12,46
Fr. Fr. (N.F.)	126,64	126,65	126,655	126,66	126,65	126,66	126,655	126,65	126,66	126,65
Lst.	1730,35	1730,70	1731,15	1731 —	1731,50	1729,10	1730,80	1729 —	1729,40	1730,75
Dm. occ.	156,02	156 —	156,66	156,07	155,97	156,04	156,08	156 —	156,04	156,05
Scell. Austr.	23,92	23,94	23,94	23,96	23,93	23,93	23,95375	23,90	23,94	23,93
Escudo Port.	21,59	21,59	21,60	21,615	21,60	21,59	21,57	21,62	21,61	21,60

Media dei titoli del 3 luglio 1961

Rendita 3.50 % 1906	ex 91,725
Id. 3.50 % 1902	ex 92 —
Id. 5 % 1935	ex 106,125
Redimibile 3,50 % 1934	ex 97,475
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	ex 87,025
Id. 5 % (Ricostruzione)	ex 98,90
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	ex 98,375
Id. 5 % 1936	ex 98,35
Id. 5 % (Città di Trieste)	ex 98,725
Id. 5 % (Beni Esteri)	ex 98,40

Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1962)	102,475
Id. 5 % (» 1° gennaio 1963)	102,65
Id. 5 % (» 1° aprile 1964)	102.75
Id. 5 % (» 1° aprile 1965)	102,775
Id. 5 % (» 1° aprile 1966)	102,775
Id. 5 % (» 1° gennaio 1968)	102,95
Id. 5 % (» 1° aprile 1969)	103,075
Id. 5 % (» 1° gennaio 1970)	103,20
B. T. Poliennali 5 % (» 1° ottobre 1966)	102,625

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 3 luglio 1961

1 Dollaro USA	620,607
1 Dollaro canadese	598,875
1 Franco svizzero	143,727
1 Corona danese	89,595
1 Corona norvegese	86,575
1 Corona svedese	120,195
1 Fiorino olandese	172,724
1 Franco belga	12,464
1 Franco nuovo (N.F.)	126,657
1 Lira sterlina	1730,90
1 Marco germanico	156,075
1 Scellino austriaco	23,957
1 Escudo Port.	21,592

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Rettifiche di intestazioni di titoli di Debito pubblico

(1ª *pubblicazione*). Elenco n. 17.

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentre dovevano essere intestate e vincolate come alla colonna 5:

Debito 1	Numero d'iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
Red. 3,50 % (1934)	309862	1.750 —	Rivelli *Angelina* di Francesco, dom. a Tricarico (Potenza), vincolata per dote	Rivelli *Mariangela* di Francesco, dom. a Tricarico (Potenza), vincolata per dote
Rendita 5 % (1935)	214637	600 —	Rivelli *Angelina* fu Francesco, moglie di Romaniello Nicola, dom. in Milano, vincolata per dote	Rivelli *Mariangela* fu Francesco, moglie di Romaniello Nicola, dom. in Milano, vincolata per dote
Red. 3,50 % (1934)	61293	210 —	*Crocco* Bice di Luigi, moglie di Crocco *Arturo*, dom. a Roma, usufrutto vitalizio a Li Castri Patti fu Carlo, dom. a Palermo	*Li Castri Patti* Bice di Luigi, moglie di Crocco *Gaetano Arturo*, usufrutto vitalizio a Li Castri Patti Luigi fu Carlo, dom. a Palermo
B. T. N. 5 % (1959)	9688	5.000 —	*De Biasi* Generoso di Pasquale, dom. in Guardia Lombardi (Avellino)	*Di Biasi* Generoso di Pasquale, dom. in Guardia Lombardi (Avellino)
Red. 3,50 % (1934)	150738	420 —	Maina Lorenzo di Ernesto, dom. a Torino, usufrutto vitalizio a *Gengro* Lucia fu Antonio, ved. di Maina Carlo fu Lorenzo, dom. a Torino	Maina Lorenzo di Ernesto, dom. a Torino, usufrutto vitalizio a *Gennero* Lucia fu Antonio, ved. di Maina Carlo fu Lorenzo, dom. a Torino
Rendita 5 % (1935)	167044	500 —	De Matteis *Filomena*, di Rocco, moglie di Mascia Mario, dom. a Castelpagano (Benevento)	De Matteis *Anna Maria Filomena* di Rocco, moglie di Mascia Mario, dom. a Castelpagano (Avellino)
Id.	167045	1.250 —	Come sopra	Come sopra
Red. 3,50 % (1934)	488100	598,50	Bolchini Vera di Alando, minore sotto la patria potestà del padre, dom. a Venezia, usufrutto vitalizio a Rossi *Erminia* fu Luigi nubile, dom. a Mesenzana, frazione di Brissago Voltravaglia (Varese)	Bolchini Vera di Alando minore sotto la patria potestà del padre, dom. a Venezia, usufrutto vitalizio a Rossi *Maria Erminda* fu Luigi nubile, dom. a Mesenzana, frazione di Brissago Voltravaglia (Varese)
Red. 5 % (1936)	6140	400 —	De Matteis *Filomena* di Rocco, moglie di Mascia Mario, dom. in Benevento	De Matteis *Anna Maria Filomena* di Rocco, moglie di Mascia Mario, dom. in Benevento
Rendita 5 % (1935)	37412	600 —	*Ruggiero Torella* di Carlo, dom. in Asti, usufrutto vitalizio a Piccardo *Caterina* fu Giulio, dom. in Genova-Pegli	*Torella di Romagnano Ruggiero* di Carlo, dom. in Asti, usufrutto vitalizio a Piccardo *Cattarina* fu Giulio, dom. in Genova-Pegli
Cons. 3,50 % (1906)	422590	38,50	Ronco *Giovanna Teresa* di Vittorio, minore sotto la patria potestà del padre, dom. a Castelvecchio di Rocca Barbena	Ronco *Maria Teresa* di Vittorio, minore sotto la patria potestà del padre, dom. a Castelvecchio di Rocca Barbena
Ricostr. 5 % Serie 20ª	818	5.000 —	Cassaghi Maria fu Luigi e fu *Bernassani* Angelina, minore sotto la tutela di Cassaghi Vittorio, dom. in Milano	Cassaghi Maria fu Luigi e fu *Bernazzani* Angelina minore sotto la tutela di Cassaghi Vittorio, dom. in Milano
Id. Serie 56ª	819	2.000 —	Come sopra	Come sopra
Rendita 5 % (1935)	27488	5.000 —	*Ceschino Bartolomeo di Giuseppe*, dom. a Biella (Vercelli) vincolato per l'usufrutto vitalizio a favore di *Ceschino Giuseppe fu Bartolomeo* a garanzia di gestione esattoriale	*Asei Ceschino Bartolomeo di Benedetto Giuseppe*, dom. a Biella (Vercelli) vincolato per l'usufrutto vitalizio a favore di *Asei Ceschino Benedetto Giuseppe* fu Bartolomeo, a garanzia di gestione esattoriale
Ricostr. 5 % Serie 22ª	37896	250 —	Pappalardo Alberto, nato il 10 gennaio 1900 a Montoro Inferiore, ed ivi domiciliato, l'usufrutto vitalizio spetta a Morese *Margherita* nata il *29 maggio 1898* in Mercato S. Severino ed ivi domiciliata	Pappalardo Alberto, nato il 10 gennaio 1900 a Montoro Inferiore, ed ivi domiciliato, l'usufrutto vitalizio spetta a Morese *Margherita* nata il *28 maggio 1897* in Mercato S. Severino ed ivi domiciliata
Id. Serie 23ª	37897	2.500 —	Come sopra	Come sopra
Id. Serie 48ª	37898	1.000 —	Come sopra	Come sopra
Id. Serie 79ª	37899	5.000 —	Come sopra	Come sopra

A termini dell'art. 167 del regolamento generale del Debito pubblico approvato con regio decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si rende noto a chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano pervenute opposizioni a questa Direzione generale, sarà dato corso alle operazioni richieste.

(3651) Roma, addì 15 giugno 1961 *Il direttore generale*: GRECO

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEL TESORO

Concorso per esami a trenta posti di vice ragioniere in prova nel ruolo della carriera speciale di concetto delle Ragionerie provinciali dello Stato.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regolamento per il personale degli uffici dipendenti dal Ministero delle finanze, approvato con regio decreto 23 marzo 1933, n. 185, e successive variazioni, esteso all'Amministrazione del tesoro con l'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 31 agosto 1945, n. 532;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19, sul conglobamento totale del trattamento economico del personale statale;

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Vista la legge 27 maggio 1959, n. 324;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a trenta posti di vice ragioniere in prova nel ruolo della carriera speciale di concetto delle Ragionerie provinciali dello Stato;

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso di cui al precedente art. 1, gli aspiranti debbono essere forniti dei seguenti requisiti:

A) diploma di ragioniere e perito commerciale rilasciato dalla sezione commerciale di un Istituto tecnico o corrispondente diploma secondo gli ordinamenti scolastici anteriori alla legge 15 giugno 1931, n. 889.

Possono, altresì, prendere parte al predetto concorso i candidati i quali, pur non essendo in possesso del titolo di studio di cui sopra, siano provvisti del diploma di laurea in economia e commercio rilasciato da una Università degli studi della Repubblica, compresa l'Università degli studi « Luigi Bocconi » di Milano, o del corrispondente diploma di laurea in scienze economiche e commerciali rilasciato dai cessati Istituti superiori di studi commerciali, ovvero del diploma di laurea in scienze economiche e marittime rilasciato dall'Istituto universitario navale di Napoli.

Inoltre, ai sensi dell'art. 173 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n 3, sull'ordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato, possono partecipare al concorso in parola, anche se non in possesso di uno degli indicati titoli di studio, gli appartenenti alle carriere esecutive, purchè rivestano qualifica non inferiore a quella di archivista o equiparata e siano muniti di diploma di Istituto di istruzione secondaria di primo grado;

B) età non inferiore ai 18 anni e non superiore ai 26 oppure ai 28 per i candidati provvisti di diploma di laurea.

Gli indicati limiti massimi di età sono elevati:

1) di anni due, per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso, nonchè di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

2) di anni cinque:

a) per coloro che abbiano partecipato, nei reparti delle forze armate dello Stato, alle operazioni militari svoltesi nelle colonie dell'Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936;

b) per coloro che abbiano partecipato, nei reparti delle forze armate dello Stato, alle operazioni della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione, anche in qualità di militarizzati od assimilati;

c) per i partigiani combattenti o per i cittadini deportati dal nemico posteriormente all'8 settembre 1943;

d) per gli alto-atesini e le persone residenti prima del 1° maggio 1940 nelle zone mistilingue di Cortina d'Ampezzo e di Tarvisio o nei comuni di Sant'Orsola e Luserna, i quali durante la seconda guerra mondiale hanno prestato servizio nelle forze armate tedesche o nelle formazioni armate da esse organizzate, quando non abbiano partecipato ad azioni, anche isolate, di terrorismo o di sevizie;

e) per coloro che appartengano alle altre categorie cui siano applicabili i benefici previsti dalle disposizioni in vigore a favore dei combattenti;

f) per i profughi dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Libia (limitatamente ai rimpatriati fino al 23 dicembre 1951) e dalla Somalia (limitatamente ai rimpatriati fino al 31 marzo 1950)

g) per i profughi dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano;

h) per i profughi dai territori esteri;

i) per i profughi da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra.

Sono esclusi dal beneficio di cui al presente punto 2) coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare, anche se, successivamente, siano intervenuti amnistia o indulto ovvero commutazione di pene, nonchè coloro cui il beneficio stesso non sia applicabile, a sensi dell'art. 11 del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 1952, n. 93

3) a 39 anni:

a) per i combattenti che abbiano partecipato, nei reparti mobilitati delle forze armate dello Stato, alle operazioni militari svoltesi nelle colonie dell'Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, e alle operazioni della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione, anche in qualità di assimilati o militarizzati, nonchè per i partigiani combattenti nella lotta di liberazione, qualora risultino decorati al valor militare o promossi per merito di guerra;

b) per i capi di famiglia numerosa, di cui all'art. 2 della legge 20 marzo 1940, n. 233, modificata dall'art. 4 del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267;

4) a 40 anni:

a) per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia, ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale;

b) per il personale licenziato dagli enti di diritto pubblico e dagli altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti a vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale, i quali siano stati soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404;

5) di un periodo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistente, nei confronti degli assistenti universitari cessati dal servizio per ragioni di carattere non disciplinare e di un periodo pari alla metà del servizio stesso nei confronti degli assistenti volontari od incaricati, sia in attività di servizio, sia cessati per ragioni di carattere non disciplinare;

6) del periodo di tempo intercorso dal 5 settembre 1938 al 9 agosto 1944, per i cittadini che furono colpiti dalle abrogate leggi razziali, ai sensi dell'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25.

L'applicazione dei benefici di cui ai precedenti punti non può, anche in caso di cumulo dei benefici stessi, consentire l'elevazione del limite massimo oltre il 40° anno di età:

7) a 45 anni, rimanendo, però, assorbita ogni altra eventuale elevazione spettante:

a) per i mutilati od invalidi di guerra per i fatti d'arme avvenuti in Africa orientale del 16 gennaio 1935 o per le operazioni della guerra 1940-43 ovvero della guerra di liberazione, anche se in qualità di assimilati o militarizzati, o per la lotta di liberazione o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 o per servizio o per azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane ovvero in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato ovvero per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, nonchè per gli invalidi civili per fatti di guerra a favore dei quali siano stati liquidati pensioni o assegni privilegiati di guerra che rientrino nelle prime otto categorie di pensione;

b) per gli alto-atesini e persone residenti prima del 1° gennaio 1940 nelle zone mistilingue di Cortina d'Ampezzo e di Tarvisio o dei comuni di Sant'Orsola o Luserna, i quali, facendo parte delle forze armate tedesche o delle formazioni armate da esse organizzate, abbiano riportato, per cause di servizio di guerra o attinenti alla guerra, ferite o lesioni o contratto infermità, quando abbiano conservato o riacquistato la cittadinanza italiana e semprechè non abbiano partecipato ad azioni, anche isolate, di terrorismo o di sevizie.

Non possono fruire della elevazione di cui al presente punto 7) gli invalidi della 9ª e 10ª categoria di pensione, ad eccezione di quelli contemplati nelle voci da 4 a 10 della categoria 9ª e da 3 a 6 della categoria 10ª della tabella allegato *A* al decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876 e nelle voci numeri 4), 6), 7), 8), 9), 10) e 11 della tabella *B* annessa al regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491.

Non possono, altresì, fruire dello stesso beneficio gli invalidi per servizio, ad eccezione di quelli di cui all'art. 1, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1952, n. 1176, affetti dalle lesioni contemplate nelle voci da 4 a 10 della tabella *B* annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648.

Si prescinde dai cennati limiti massimi di età di 26 e 28 anni nei riguardi degli impiegati civili dei ruoli organici e dei corrispondenti ruoli aggiunti, in servizio presso le Amministrazioni dello Stato, nonchè dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica cessati dal servizio a domanda o d'autorità, in applicazione dei decreti legislativi 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220 e che non siano stati reimpiegati, contemporaneamente, come civili;

C) cittadinanza italiana;

D) buona condotta;

E) idoneità fisica all'impiego.

Art. 3.

Non possono partecipare al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica Amministrazione.

Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, indirizzate al Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato, e redatte su carta da bollo da L. 200 in conformità dell'unito schema esemplificativo (allegato n. 2), dovranno pervenire alla Ragioneria generale dello Stato e alle Ragionerie regionali dello Stato o alle Ragionerie provinciali dello Stato entro e non oltre il sessantesimo giorno decorrente da quello successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Della tempestività dell'arrivo delle domande fa fede non il timbro a data dell'ufficio postale presso cui è stato effettuato l'inoltro, bensì il timbro di ricezione apposto dall'ufficio postale di questo Ministero o il timbro a calendario dell'archivio del personale per le domande direttamente presentate all'accettazione della Ragioneria generale dello Stato.

Le Ragionerie regionali dello Stato e le Ragionerie provinciali dello Stato, dopo avere riconosciuto la regolarità delle domande, apporranno su di esse il timbro a protocollo con l'indicazione del giorno nel quale furono presentate e le trasmetteranno subito al Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato.

Nella domanda gli aspiranti debbono dichiarare:

il cognome e nome;

la data e il luogo di nascita, nonchè, in caso di superamento del limite massimo di età di 26 anni, i titoli che danno diritto alle eventuali elevazioni di tale limite;

il possesso della cittadinanza italiana;

il Comune nelle cui liste elettorali sono iscritti ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

le eventuali condanne penali riportate (anche se siano stati concessi amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) e i procedimenti penali eventualmente pendenti a loro carico;

il titolo di studio posseduto precisando l'Istituto presso il quale il titolo stesso è stato conseguito e l'anno scolastico relativo;

la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

gli eventuali servizi prestati come impiegati presso pubbliche Amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego.

Dalla domanda dovranno risultare altresì:

il domicilio, nonchè il recapito al quale si chiede che siano trasmesse le comunicazioni (i candidati hanno l'obbligo di comunicare gli eventuali cambiamenti del domicilio o recapito direttamente alla Ragioneria generale dello Stato);

la dichiarazione che l'aspirante, in caso di nomina, è disposto a raggiungere qualsiasi destinazione.

La firma che gli aspiranti apporranno in calce alla domanda dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo in cui gli aspiranti stessi risiedono. Sia la firma del notaio che quella del segretario comunale non sono soggette a legalizzazione. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio.

L'esclusione dal concorso, per difetto dei requisiti prescritti è disposta con decreto motivato del Ministro per il tesoro.

Art. 5.

I requisiti prescritti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

I requisiti che diano titolo di precedenza o di preferenza per la nomina ai posti messi a concorso con il presente decreto, anche se vengono ad essere posseduti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, possono essere documentati entro il termine stabilito dal primo comma del successivo art. 6.

Art. 6.

I candidati che abbiano superato la prova orale e che intendano far valere titoli di precedenza o preferenza nella nomina, devono far pervenire alla Ragioneria generale dello Stato, entro il termine di trenta giorni dalla data di ricevimento della relativa comunicazione, i documenti attestanti il possesso di tali titoli.

A tal fine ed agli effetti della eventuale elevazione del limite superiore di età di cui al precedente art. 2:

a) coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, presenteranno la dichiarazione rilasciata in applicazione del regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, ai sensi della circolare n. 427 del Giornale militare ufficiale 1937, in carta bollata da L. 100;

b) gli ex combattenti della guerra 1940-43, della guerra di liberazione e della lotta di liberazione (partigiani combattenti), i militari e militarizzati che dopo il 14 settembre 1943 attraversarono le linee nemiche, i prigionieri delle Nazioni Unite, i prigionieri cooperatori al seguito delle forze armate alleate operanti, i prigionieri internati in Germania o in Giappone, i militari e militarizzati adetti alla bonifica di campi minati, dragaggio mine, ecc., di cui al decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 1952, n. 93, e i combattenti della guerra di liberazione nelle formazioni non regolari di cui al decreto legislativo 19 marzo 1948, n. 241, gli alto-atesini che hanno prestato servizio di guerra nelle forze armate tedesche di cui alla legge 2 aprile 1958, n. 364, dovranno produrre, a seconda dell'Arma o Corpo di appartenenza, la dichiarazione integrativa in bollo da L. 100 di cui alla circolare n. 5000, del 1° agosto 1948, dello Stato Maggiore dell'Esercito o quella di cui alla circolare n. 202860/6, dell'8 luglio 1948, dello Stato maggiore dell'Aeronautica, ovvero quella di cui alla circolare n. 27200/O.M., del 3 luglio 1948, dello Stato Maggiore della Marina;

c) i reduci dalla deportazione o dall'internamento presenteranno apposita attestazione, in carta bollata da L. 100, rilasciata dal prefetto della Provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

d) i mutilati e gli invalidi dei fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale ovvero in dipendenza della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione ovvero in conseguenza delle ferite e lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, nonchè i mutilati e gli invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a quello Stato, di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, ovvero per i fatti di Trieste, del 4, 5 e 6 novembre 1953, e i mutilati e gli invalidi civili per fatti di guerra, nonchè i mutilati e gli invalidi alto-atesini già facenti parte delle forze armate tedesche o delle formazioni armate da esse organizzate, dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione oppure un certificato modello 69, rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra oppure una dichiarazione di invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, nella quale siano indicati i documenti sulla cui base è stata riconosciuta la qualifica di invalido;

c) i mutilati e gli invalidi per servizio dovranno presentare il decreto di concessione della pensione, che indichi la categoria di questa e la categoria e la voce dell'invalidità da cui sono colpiti, ovvero il modello 69-*ter*, rilasciato secondo i casi, dall'Amministrazione centrale al servizio della quale l'aspirante ha contratto l'invalidità, o dagli Enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto ministeriale 23 marzo 1948;

f) gli orfani dei caduti per la guerra 1915-18 o per i fatti d'arme verificatisi in Africa orientale, dal 16 gennaio 1935 o per la guerra 1940-43 o per la guerra o la lotta di liberazione o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 o in occasione di azioni singole o collettive, aventi fini politici, nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a quello Stato o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane o per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, ovvero gli orfani dei caduti che appartennero alle forze armate della sedicente repubblica sociale italiana o dei perseguitati politici antifascisti o razziali di cui all'art. 2, terzo comma, della legge 10 marzo 1955, n. 96, ovvero gli orfani dei caduti civili per fatti di guerra, nonchè i figli dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, dovranno presentare un certificato, su carta da bollo da L. 100, rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione e l'assistenza agli orfani di guerra;

g) gli orfani dei caduti per servizio dovranno produrre un certificato, rilasciato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 8, ultimo comma, della legge 24 febbraio 1953, n. 142, in carta da bollo da L. 100;

h) i figli dei mutilati ed invalidi di cui alla precedente lettera d) dovranno documentare la loro qualifica, presentando un certificato, in carta da bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza attestante la categoria di pensione di cui fruisce il padre o la madre.

Analoga documentazione dovrà essere prodotta dai figli degli invalidi di prima categoria che appartennero alle forze armate della sedicente repubblica sociale italiana;

i) i figli dei mutilati ed invalidi per servizio dovranno documentare la loro qualifica, presentando un certificato, in carta da bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza, attestante che il padre o la madre fruiscono di pensione;

l) le madri, le vedove non rimaritate e le sorelle (vedove o nubili) dei caduti in guerra o per fatto di guerra, nonchè le madri, le mogli e le sorelle (vedove o nubili) dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra e dei caduti per servizio, dimostreranno la loro qualità mediante certificato, in carta da bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza;

m) i profughi dai territori di confine che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, dovranno esibire l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 21 giugno 1948) rilasciata, in carta bollata da L. 100, dal prefetto della Provincia in cui risiedono o, se non abbiano la residenza nel territorio dello Stato, dal Prefetto di Roma;

n) i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Somalia, quelli dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi da territori esteri, nonchè quelli da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra, che si trovino nelle condizioni previste dalla legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno presentare una attestazione del prefetto della Provincia in cui hanno la residenza, in carta bollata da L. 100.

I profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Somalia potranno anche presentare il certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa italiana;

o) i decorati di medaglia al valor militare o di croce al merito di guerra, i feriti di guerra, i promossi nel grado militare per merito di guerra e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale per merito di guerra dovranno produrre l'originale o la copia autentica del relativo brevetto o del documento di concessione;

p) coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali, presenteranno una copia della relativa sentenza e coloro che abbiano riportato sanzioni di polizia, per lo stesso motivo, ovvero coloro che siano stati deportati od internati, per motivi di persecuzione razziale, dimostreranno tali loro qualifiche mediante attestazioni rilasciate, su carta da bollo da L. 100, dal prefetto della Provincia nel cui territorio hanno la loro residenza;

q) i candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali presenteranno un certificato su carta legale rilasciato dalla competente autorità israelitica;

r) i coniugati con o senza prole e i vedovi con prole dovranno produrre lo stato di famiglia, su carta da bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza;

s) i capi di famiglia numerosa dovranno comprovare, mediante il certificato anagrafico di cui alla precedente lettera r), rilasciato in data non anteriore a quella della comunicazione di cui al primo comma del presente articolo, che della famiglia facciano parte almeno sette figli viventi, computandosi tra essi anche i figli caduti in guerra;

t) i concorrenti che siano dipendenti statali non di ruolo dovranno produrre un certificato di data non anteriore a quella della comunicazione di cui al primo comma del presente articolo, su carta da bollo da L. 100, rilasciata dall'Amministrazione dalla quale dipendono, da cui risultino la data di inizio, la continuità e la natura del servizio prestato nonchè gli estremi del provvedimento di assunzione e di eventuale conferma con le qualifiche riportate nell'ultimo triennio;

u) gli ex dipendenti degli enti soppressi indicati nell'art. 2, n. 4, lettera b) dovranno presentare un certificato, in carta da bollo da L. 100 rilasciato dall'ufficio liquidazioni presso il Ministero del tesoro dal quale risulti la data della cessazione del rapporto d'impiego;

v) i concorrenti che si trovino nelle condizioni di assistenti universitari dovranno produrre un certificato, su carta da bollo da L. 100, rilasciato dall'Università competente;

x) i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica cessati dal servizio e non reintegrati dovranno produrre apposita attestazione, su carta da bollo da L. 100, della autorità militare competente;

y) i dipendenti statali che hanno frequentato con esito favorevole i corsi di preparazione o di integrazione previsti dall'art. 150 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 dovranno produrre un certificato, in carta da bollo da L. 100, rilasciato dall'Amministrazione competente e contenente la votazione riportata.

Art. 7.

I concorrenti dichiarati vincitori devono far pervenire al Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato, sotto pena di decadenza, entro il termine di trenta giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione i seguenti documenti:

1) diploma originale o copia, su carta da bollo da L. 200, del titolo di studio prescritto dal precedente art. 2, lettera A), quest'ultima autenticata, ai sensi dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso l'originale stesso o al quale deve essere prodotto tale documento o presso il quale il predetto originale è stato depositato ovvero da un notaio, cancelliere o segretario comunale.

Qualora il diploma non sia stato ancora rilasciato, è consentito di presentare, in sua vece, il certificato-diploma, sulla prescritta carta legale, contenente la dichiarazione di essere quello sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma, sino a quando quest'ultimo non potrà essere rilasciato.

In caso di smarrimento o distruzione del predetto diploma, il candidato dovrà presentare il relativo duplicato, rilasciato ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, oppure un certificato dal quale risulti che è in corso la procedura per il rilascio del duplicato medesimo;

2) estratto (non è ammesso il certificato) dell'atto di nascita, rilasciato su carta da bollo da L. 100, dal quale risulti che l'aspirante, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso, abbia compiuto i 18 anni e non superato i limiti massimi stabiliti nel precedente art. 2, lettera B).

Tale documento dovrà essere rilasciato dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine, se il candidato è nato nel territorio della Repubblica ovvero del Comune presso il quale sia stato trascritto l'atto di nascita, se il candidato è nato all'estero. Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita il candidato nato all'estero dovrà produrre un certificato rilasciato dalla competente autorità consolare;

3) certificato di cittadinanza italiana, su carta da bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza ovvero dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine;

4) certificato di godimento dei diritti politici, su carta da bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza. Per i minori degli anni 21, il certificato, la cui esibizione, in ogni caso, è obbligatoria, conterrà la dichiarazione che il candidato non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, impediscano il possesso dei diritti stessi.

I documenti di cui ai suddetti punti 3) e 4) dovranno contenere, altresì, la dichiarazione che i relativi requisiti erano posseduti dall'interessato anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, stabilita col precedente art. 4;

5) certificato generale del casellario giudiziale, su carta da bollo da L. 200 rilasciato dal segretario della Procura della Repubblica. Tale documento non può essere sostituito con il certificato penale;

6) certificato, su carta da bollo da L. 100, rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario, dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione, è esente da difetti o imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio ed è stato sottoposto all'accertamento sierologico del sangue previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica, il certificato ne deve fai menzione e indicare se la imperfezione stessa menomi l'attitudine all'impiego al quale il candidato medesimo concorre

Per gli aspiranti invalidi di guerra o invalidi civili per fatti di guerra ed assimilati o invalidi per servizio il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza e contenere, ai sensi, rispettivamente, dell'art. 3 della legge 3 giugno 1950, n. 375 e dell'art. 3 della legge 24 febbraio 1953, n. 142, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti dall'esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non abbia perduto capacità lavorativa e, per la natura e il grado della sua invalidità o mutilazione, non riesca di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro ed alla sicurezza degli impianti.

L'Amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso;

7) uno dei seguenti documenti militari:

Per i candidati che abbiano già prestato servizio militare:

a) copia o estratto dello stato di servizio militare, su carta da bollo da L. 200, per gli ufficiali;

b) copia o estratto del foglio matricolare, su carta da bollo da L. 200, per i sottufficiali e militari di truppa.

Anche i candidati che siano stati riformati dopo la loro presentazione alle armi sono tenuti a produrre uno dei suddetti documenti, i quali, in ogni caso, dovranno essere rilasciati dall'autorità militare competente.

Per i candidati che siano stati dichiarati « abili arruolati » dal competente Consiglio di leva, ma che, per qualsiasi motivo non abbiano ancora prestato o non debbano prestare servizio militare:

a) copia o estratto del foglio matricolare militare, in carta da bollo da L. 200, rilasciati dal distretto militare competente, se assegnati in forza ai distretti militari (Esercito ed Aeronautica);

b) certificato di esito di leva, in bollo da L. 100, rilasciato dalla capitaneria di porto competente, se assegnati in forza alle capitanerie di porto (Marina).

I documenti sopraindicati non possono essere sostituiti con il foglio di congedo.

Per i candidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente Consiglio di leva:

a) certificato di esito di leva, in bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco e vistato dal commissario di leva, se il giudizio è stato adottato dal Consiglio di leva presso il Comune di origine o di residenza (candidati assegnati alle liste di leva terrestri);

b) certificato di esito di leva, in bollo da L. 100, rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante di porto, se il giudizio è stato adottato da una capitaneria di porto (candidati assegnati alla lista di leva marittima).

Per i candidati che non siano stati sottoposti al giudizio del Consiglio di leva:

a) certificato di iscrizione nelle liste di leva, in bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco se il candidato è stato assegnato alle liste di leva terrestri;

b) certificato di iscrizione nelle liste di leva, in bollo da L. 100, rilasciato dalla capitaneria di porto se l'aspirante è stato assegnato alla lista di leva marittima;

8) dichiarazione, su carta semplice, da rilasciarsi a firma del candidato, concernente i servizi di ruolo e non di ruolo eventualmente prestati in precedenza allo Stato, compresi i servizi militari, o ad altri enti pubblici. A tale dichiarazione la cui presentazione è, comunque, obbligatoria, anche se negativa, dovranno essere allegati i documenti comprovanti la prestazione dei predetti servizi.

I documenti di cui ai precedenti punti 3) (certificato di cittadinanza italiana), 4) (certificato di godimento dei diritti politici), 5) (certificato generale del casellario giudiziale) e 6) (certificato medico) non debbono essere di data anteriore di più di tre mesi a quella della comunicazione di cui al primo comma del presente articolo.

Art. 8.

I candidati che siano impiegati civili di ruolo dello Stato, anche se in prova o appartenenti ai ruoli aggiunti dovranno produrre i seguenti documenti, nel ripetuto termine di cui al primo comma del precedente art. 7:

1) copia dello Stato di servizio in bollo da L. 200, rilasciata dall'Amministrazione di appartenenza, di data non anteriore a tre mesi rispetto a quella del termine di cui al primo comma del precedente art. 7, contenente l'indicazione dei giudizi complessivi relativi all'ultimo triennio;

2) titolo di studio;

3) certificato medico.

I concorrenti che si trovino alle armi per servizio di leva od in carriera continuativa (ufficiali in servizio di prima nomina, sottufficiali o militari di truppa) e quelli in servizio di polizia, quali appartenenti al Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, possono presentare soltanto i seguenti documenti:

1) titolo di studio;

2) estratto dell'atto di nascita;

3) certificato generale del casellario giudiziale;

4) certificato, su carta da bollo da L. 100, rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro appartenenza al Corpo stesso e la loro idoneità fisica a coprire il posto cui aspirano.

Tale certificato dovrà contenere, inoltre, la dichiarazione che il candidato è stato sottoposto all'accertamento sierologico del sangue, previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Art. 9.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 27 della tabella *B*) allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, numero 492, purchè risulti dai documenti stessi la loro condizione di indigenza, mediante citazione degli estremi dell'attestato rilasciato dal sindaco o dall'autorità di pubblica sicurezza comprovante la loro iscrizione nell'elenco dei poveri.

Art. 10.

Non sono ammessi riferimenti a documenti presentati in precedenza a questo o ad altri Ministeri ovvero ad altri Enti.

Tuttavia i profughi dai territori di confine hanno facoltà di fare riferimento a documenti già prodotti ad altri uffici pubblici o ad atti esistenti presso di questi, dai quali risultino le posizioni giuridiche e quelle di fatto da comprovare. In tal caso però, gli interessati dovranno indicare l'autorità che ha rilasciato i documenti e quella che li ha tuttora in deposito.

Gli stessi profughi hanno facoltà di avvalersi di documenti diversi da quelli prescritti nel presente decreto, a condizione che siano riconosciuti idonei dall'Amministrazione.

Art. 11.

L'esame consterà di tre prove scritte ed una orale vertenti sulle materie di cui al programma annesso al presente decreto (allegato n. 1).

Le prove scritte si svolgeranno presso le sedi di Torino, Milano, Venezia, Firenze, Roma, Napoli, Bari, Palermo, Catania e Cagliari nei locali che saranno a suo tempo indicati:

La prova orale avrà luogo in Roma.

Con successivo provvedimento sarà fissato il diario delle prove scritte. Tale diario sarà comunicato ai candidati ammessi al concorso non meno di quindici giorni prima dell'inizio di dette prove. Dello stesso diario sarà dato avviso, nel medesimo termine, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Ai candidati che conseguano l'ammissione alla prova orale sarà data comunicazione, con l'indicazione del voto riportato in ciascuna delle prove scritte, almeno venti giorni prima di quello in cui essi dovranno sostenere la prova stessa.

Alla prova orale saranno ammessi i candidati che abbiano riportato la votazione media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

La prova orale non si intenderà superata se il candidato non avrà riportato la votazione di almeno sei decimi.

La votazione complessiva risulterà dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e del punto riportato nella prova orale.

La graduatoria di merito sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva e quella dei vincitori con l'osservanza delle disposizioni in vigore che prevedono riserve di posti.

A parità di merito si applicheranno le disposizioni di cui all'art. 5 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Con decreto ministeriale sarà approvata la graduatoria dei vincitori e quella dei dichiarati idonei, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

La graduatoria dei vincitori e quella dei dichiarati idonei saranno pubblicate nel Bollettino ufficiale del Ministero. Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Eventuali reclami relativi alla precedenza in graduatoria dovranno essere proposti al Ministero del tesoro, non oltre il termine di giorni quindici dalla pubblicazione del cennato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 12.

Per essere ammessi a sostenere la prova di esame, i candidati dovranno essere muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento, con esclusione di altri:

a) fotografia recente, applicata su carta da bollo, con la firma autenticata dal sindaco o da un notaio. Il bollo è di L. 100 se l'autenticazione è fatta dal sindaco ovvero di L. 200 se l'autenticazione è fatta da un notaio;

b) libretto ferroviario personale, se il candidato è dipendente di ruolo o di non ruolo di una Amministrazione statale;

c) tessera postale;

d) porto d'armi;

e) patente automobilistica;

f) passaporto;

g) carta di identità.

Art. 13.

La Commissione esaminatrice sarà nominata con successivo provvedimento, con l'osservanza delle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Per lo svolgimento delle prove di esame si osserveranno le disposizioni contenute nel citato decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686 e nella parte I, titolo I, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 14.

I vincitori del concorso di cui al presente decreto, che risulteranno in possesso di tutti i requisiti prescritti, saranno nominati in prova per il periodo di mesi sei, durante il quale verrà loro corrisposto un assegno lordo mensile pari ad un dodicesimo dello stipendio relativo al coefficiente n. 202 della tabella unica annessa al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19, nonchè l'indennità integrativa speciale lorda mensile stabilita dall'art. 1 della legge 27 maggio 1959, n. 324, oltre le quote di aggiunta di famiglia eventualmente spettanti.

Al termine del suddetto periodo di prova, i vincitori medesimi saranno nominati in ruolo previo giudizio favorevole del Consiglio di amministrazione.

In caso di giudizio sfavorevole, il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata, con decreto ministeriale, la risoluzione del rapporto d'impiego, con diritto alla indennità prevista dall'art. 10, terzo comma, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 15.

Ai vincitori del concorso di cui al presente decreto provenienti da altri ruoli di personale statale compete il trattamento economico previsto dall'art. 202 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n 3.

Ai vincitori del concorso medesimo provenienti dal personale non di ruolo compete il trattamento economico di cui all'art. 11 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 aprile 1947, n. 207.

Art. 16.

Ai vincitori sarà prefisso un termine per assumere servizio nell'ufficio cui saranno assegnati.

A coloro che saranno destinati ad una sede diversa da quella di residenza competerà il rimborso della sola spesa personale di viaggio in ferrovia ai sensi delle vigenti disposizioni.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 17 marzo 1961

Il Ministro: TAVIANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *maggio* 1961
Registro n. 14 *Tesoro, foglio n.* 240

ALLEGATO 1

PROGRMMA DELL'ESAME DI CONCORSO

1. — PROVE SCRITTE

Parte prima:
nozioni di diritto civile, commerciale ed amministrativo.

Parte seconda:
principi di economia politica e di scienze delle finanze.

Parte terza:
1) computisteria; ragioneria delle aziende pubbliche e private;
2) nozioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità dello Stato.

2. — PROVA ORALE

1. Le materie delle prove scritte.
2. Nozioni di diritto costituzionale.
3. Nozioni generali sui servizi dei Ministeri delle finanze e del tesoro, al centro e alla periferia.
4. Nozioni elementari di statistica.

Roma, addì 17 marzo 1961

Il Ministro: TAVIANI

ALLEGATO 2

Schema esemplificativo della domanda
da inviarsi su carta da bollo da L. 200 al:

Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato — ROMA

Il sottoscritto . . . . nato a . . . . . (prov. . . . .) il . . . . (1) e residente in . . . . (prov. . . . .) via . . . . . . n. . . . chiede di essere ammesso al concorso per esami a trenta posti di vice ragioniere in prova nel ruolo della carriera speciale di concetto delle Ragionerie provinciali dello Stato.

All'uopo fa presente di essere cittadino italiano, di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . (2); di non aver riportato condanne penali (3), di essere in possesso del seguente titolo di studio: diploma di . . . . conseguito presso l'Istituto di . . . . in data . . . . (oppure di essere impiegato civile nel ruolo della carriera esecutiva . . . . con la qualifica di . . . . e munito del seguente diploma d'Istituto d'istruzione di primo grado . . . .), di aver prestato servizio impiegatizio presso le Amministrazioni . . . . con rapporto di pubblico impiego risolti a causa di . . . . e, per quanto riguarda gli obblighi militari, di . . . . (4).

Il sottoscritto dichiara, inoltre, di essere disposto a raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi destinazione e di voler sostenere le prove scritte presso la sede di . . . . (5).

. . . . addì 1961

Firma . . . .

Indirizzo presso cui si desidera che vengano inviate eventuali comunicazioni . . . .

Visto: per l'autenticità della firma del sig. . . . . (6).

---

(1) Per godere dell'eventuale elevazione del limite massimo di età, stabilito dall'art 2 del bando, indicare se:

provvisto di diploma di laurea;

coniugato senza oppure con prole e con quanti figli viventi;

combattente, militarizzato od assimilato; partigiano combattente; deportato dal nemico; assimilato ai combattenti;

profugo dalle ex colonie italiane; da territori su cui è cessata la sovranità dello Stato italiano; da territori esteri, da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra;

decorato al valor militare o promosso per merito di guerra;

capo di famiglia numerosa;

mutilato od invalido militare o civile di guerra;

mutilato od invalido di altre categorie assimilate ai mutilati ed invalidi di guerra; mutilato od invalido per servizio militare o civile;

mutilato o invalido di guerra alto-atesino;

perseguitato, deportato od internato per motivi politici o razziali;

colpito da leggi razziali;

ex dipendente dagli enti soppressi ai sensi della legge 4 settembre 1956, n. 1404; licenziato da . . . . (indicare l'ente soppresso);

assistente universitario;

dipendente civile di ruolo o appartenente ai ruoli aggiunti delle Amministrazioni statali;

sottufficiale delle forze armate cessato dal servizio a domanda o di autorità e non reimpiegato come civile.

(2) In caso di non iscrizione o di cancellazione dalle liste elettorali, indicarne i motivi.

(3) In caso contrario, indicare le eventuali condanne riportate, la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emesso.

(4) Di aver prestato servizio militare, ovvero di non aver prestato servizio militare perchè non ancora sottoposto al giudizio del Consiglio di leva, ovvero perchè, pur dichiarato « abile arruolato » gode di congedo o di rinvio in qualità di . . . . ovvero perchè riformato o rivedibile.

(5) Indicare una delle sedi previste nell'art. 11 del bando.

(6) La firma dell'aspirante apposta in calce alla domanda dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo in cui l'aspirante stesso risiede; per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio.

(3579)

MINISTERO DELLE FINANZE

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria dei vincitori e degli idonei del concorso a quarantuno posti di commesso di dogana, indetto con decreto ministeriale 15 settembre 1959, da conferire agli appuntati e finanzieri della Guardia di finanza.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si dà notizia che il Supplemento straordinario n. 5 del Bollettino ufficiale n. 6 del mese di giugno 1961 del Ministero delle finanze, pubblica in data 28 giugno 1961 il decreto ministeriale 20 aprile 1961, registrato alla Corte dei conti il 16 giugno 1961 (registro n. 22, foglio n. 326), col quale è stata approvata la graduatoria dei vincitori e degli idonei del concorso a quarantuno posti di commesso di dogana, da conferire agli appuntati e finanzieri della Guardia di finanza.

MINISTERO DELL'INTERNO

Costituzione della Commissione esaminatrice del concorso per esami per il conferimento di ventotto posti di vice segretario di polizia in prova nel ruolo della carriera di concetto dell'Amministrazione della pubblica sicurezza.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il proprio decreto 23 febbraio 1961, registrato alla Corte dei conti il 16 marzo successivo, registro n. 8 Interno, foglio n. 36, con il quale è stato indetto un concorso per esami per il conferimento di ventotto posti di vice segretario di polizia in prova nel ruolo della carriera di concetto della Amministrazione della pubblica sicurezza;

Considerato che occorre costituire la Commissione giudicatrice, ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per esami per il conferimento di ventotto posti di vice segretario di polizia in prova nel ruolo della carriera di concetto dell'Amministrazione della pubblica sicurezza è costituita come segue:

Presidente:

Nicastro dott. Raimondo, vice prefetto - capo divisione personale di pubblica sicurezza.

Componenti:

Gasparri dott. Ugo, direttore di sezione;

Maldari dott. Giovanni, direttore di sezione;

Romita prof. Riccardo, ordinario di materie giuridiche ed economiche negli istituti tecnici commerciali;

Piano prof. Vincenzo, ordinario di materie giuridiche ed economiche negli Istituti tecnici commerciali.

Le funzioni di segretario della Commissione saranno esercitate dal consigliere di 1ª classe dott. Annibale Biancorosso, in servizio presso la Direzione generale della pubblica sicurezza.

Sono aggregati alla Commissione giudicatrice del concorso di cui trattasi, quali esperti con voto consultivo, i signori:

Costa Antonino, ispettore principale di 2ª classe, per la prova facoltativa di stenografia;

Fiorellino Pierino, interprete principale, per la prova obbligatoria e per quella facoltativa di lingue straniere.

Ai componenti della Commissione spettano i compensi previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 23 maggio 1961

p. *Il Ministro*: SCALFARO

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 giugno 1961
Registro n. 15 Interno, foglio n. 174. — MARTORELLA

(3951)

Costituzione della Commissione esaminatrice del concorso per esami per il conferimento di duecentocinquantasei posti di assistente di polizia di terza classe in prova nel ruolo della carriera di concetto della polizia femminile.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il proprio decreto 5 maggio 1961, in corso di registrazione, con il quale è stato indetto un concorso per esami per il conferimento di duecentocinquantasei posti di assistente di polizia di terza classe in prova nel ruolo della carriera di concetto della polizia femminile.

Considerato che occorre costituire la Commissione giudicatrice, ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per esami per il conferimento di duecentocinquantasei posti di assistente di polizia di terza classe in prova nel ruolo della carriera di concetto della polizia femminile, è costituita come segue:

Presidente:

Nicastro dott. Raimondo, vice prefetto - capo divisione personale di pubblica sicurezza.

Componenti:

Di Giovanni dott. Girolamo, vice prefetto ispettore;

Carta dott. Cesare, direttore di sezione;

Marotta prof. Giovanni, ordinario di materie letterarie negli Istituti di istruzione di 2° grado;

Conserva prof. Giovanni, ordinario di materie giuridiche ed economiche negli Istituti tecnici commerciali.

Le funzioni di segretario della Commissione saranno esercitate dal consigliere di 2ª classe dott. Paolo Sarullo, in servizio presso la Direzione generale della pubblica sicurezza.

Sono aggregati alla Commissione giudicatrice del concorso di cui trattasi, quali esperti con voto consultivo, i signori:

Fiorellino Pierino, interprete principale, per la prova obbligatoria delle lingue francese, inglese e tedesca;

dott. Loria Adelindo, interprete principale, per la prova obbligatoria della lingua spagnola.

Ai componenti della Commissione spettano i compensi previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 23 maggio 1961

p. *Il Ministro*: SCALFARO

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 giugno 1961
Registro n. 15 *Interno, foglio n.* 175. — MARTORELLA

(3953)

Approvazione della graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di 2ª classe vacante nei comune di Macerata.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto l'avviso di concorso in data 20 gennaio 1961 per il conferimento del posto di segretario generale di 2ª classe (grado II) vacante nel comune di Macerata;

Visto il decreto ministeriale in data 15 giugno 1961, con il quale venne costituita la Commissione giudicatrice di detto concorso;

Vista la graduatoria di merito formata dalla Commissione stessa e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;

Vista la legge 27 giugno 1942, n. 851, il regio decreto 21 marzo 1929, n. 371 e la legge 9 agosto 1954, n. 748;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di 2ª classe (grado II) vacante nel comune di Macerata, nell'ordine appresso indicato:

1. Succi Cimentini dott. Flobert	punti	93,58	su 132
2. Vucusa dott. Riccardo	»	88,46	»
3. Bonasia dott. Michele	»	87,54	»
4. Cirelli dott. Giuseppe	»	87,36	»
5. Epifani dott. Francesco	»	87,07	»
6. Di Pilla dott. Giovannangelo	»	86,55	»
7. Schiavina dott. Renato	»	85,54	»
8. Soardi dott. Mario	»	85,52	»
9. Zuanni dott. Federico	»	83,92	»
10. Rossetti dott. Ermenegildo	»	82,34	»
11. Bitetti dott. Giuseppe	»	82,29	»
12. Di Simine dott. Eugenio	»	81,73	»
13. Di Santo dott. Angelo	»	81 —	»
14. Quadri dott. Luigi	»	79,85	»
15. Zaffarano dott. Michele	»	79,82	»
16. Gaetani Dante	»	79,46	»
17. Greco dott. Lorenzo	»	78,57	»
18. Damiani Rocco	»	77,50	»
19. Cardinali dott. Vincenzo Giovanni	»	76,77	»
20. Pelosi dott. Luigi	»	76,68	»
21. Petrillo dott. Alfonso	punti	76,43	su 132
22. Cantanna dott. Pietro	»	76,29	»
23. Iorio dott. Giovanni	»	76,22	»
24. Sardella dott. Pasquale	»	75,73	»
25. Schinco dott. Emilio	»	75,14	»
26. Calvano Carlo	»	74,58	»
27. Costanzo dott. Giuseppe	»	74,45	»
28. Zito dott. Francesco	»	74,20	»
29. Monaco dott. Settimio	»	73,96	»
30. Guerrieri dott. Domenico	»	73,87	»
31. Colonna Giovanni	»	73,50	»
32. Tusoni Romolo	»	73,02	»
33. Panebianco dott. Gaetano	»	72 —	»
34. Pieschi dott. Antonio	»	71,95	»
35. Spezia Roberto	»	71,50	»
36. Dal Pozzo dott. Ettore	»	71,27	»
37. Venuti dott. Gaetano	»	70,67	»
38. Bertinetti dott. Mario	»	70,47	»
39. Rabacchino dott. Ferdinando	»	70,11	»
40. Di Pietro Giuseppe	»	67,25	»
41. Mancinelli dott. Oliviero	»	63,62	»
42. Cucchieri dott. Walter	»	61,93	»
43. Vaccarella dott. Giuseppe	»	60,58	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 22 giugno 1961

p. *Il Ministro*: BISORI

(3950)

Sostituzione del segretario della Commissione esaminatrice del concorso per esami a cinquanta posti di vice commissario di pubblica sicurezza in prova nel ruolo della carriera direttiva del personale dell'Amministrazione della pubblica sicurezza.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il proprio decreto 6 febbraio 1961, registrato alla Corte dei conti il 3 marzo 1961, registro n. 6 Interno, foglio n. 260, con il quale è stata costituita la Commissione esaminatrice del concorso per esami per il conferimento di cinquanta posti di vice commissario di pubblica sicurezza in prova nel ruolo della carriera direttiva del personale dell'Amministrazione della pubblica sicurezza;

Considerato che il direttore di sezione dott. Andrea Lucia è impossibilitato a svolgere ulteriormente le funzioni di segretario della predetta Commissione;

Visto l'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Decreta:

Il direttore di sezione dott. Liberatore Coletta è nominato segretario della Commissione esaminatrice del concorso per esami a cinquanta posti di vice commissario di pubblica sicurezza in prova, in sostituzione del direttore di sezione dottor Andrea Lucia.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 13 marzo 1961

p. *Il Ministro*: SCALFARO

Registrato alla Corte dei conti, addì 4 aprile 1961
Registro n. 9 *Interno, foglio n.* 224. — MARTORELLA

(3952)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI SIENA

Variante alla graduatoria delle vincitrici del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Siena.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio precedente decreto n. 6632 in data 18 maggio 1961, con il quale l'ostetrica Zazzeri Rossella veniva dichiarata vincitrice della condotta di Montalcinello (Chiusdino);

Visto che detta ostetrica ha rinunciato alla nomina a titolare della condotta stessa e così pure le ostetriche Giannettoni Ede, Aldrova di Dina, Rossi Gabriella, Paffetti Sila, Scali Viola, Cenestri Lucia, che seguono la predetta nella graduatoria, e che hanno indicato in ordine di preferenza la condotta stessa;

Visti gli articoli 36 e 69 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visti gli articoli 23 e 55 del regolamento per i concorsi a posti di sanitaria addetti al servizio dei Comuni e della Provincia, approvata con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Vista la circolare del Ministero della sanità in data 30 novembre 1959, n. 100/1/884;

Decreta:

L'ostetrica Capponi Taddei Emilia è dichiarata vincitrice del concorso specificato in epigrafe per la condotta di Montalcinello (Chiusdino).

Il presente decreto sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Foglio annunzi legali della Provincia e, sarà pubblicato per otto giorni, nell'albo della Prefettura e del Comune interessato.

Siena, addì 22 giugno 1961

Il medico provinciale: VEZZOSO

(3865)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI SONDRIO

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Sondrio.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto 5 febbraio 1961, n. 328, con il quale è stato bandito pubblico concorso per posti di ostetrica condotta vacanti in provincia di Sondrio;

Ritenuto la necessità di procedere alla nomina della Commissione giudicatrice del concorso stesso;

Viste le designazioni dell'Ordine dei medici e delle Amministrazioni comunali interessate;

Visto l'art. 50 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281, modificato dall'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Visto l'art. 6 della legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso in questione, è costituita come appresso:

Presidente:

Sciaccaluga dott. Angelo, vice prefetto vicario.

Componenti:

Confalonieri prof. dott. Corrado, primario ostetrico dell'Ospedale civile di Sondrio;

Pane dott. Vincenzo, medico provinciale;

Migliori dott. Giuseppe, libero esercente specializzato in ostetricia;

Baccaglioni Carla, ostetrica condotta;

Segretario:

Colacchio dott. Giuseppe, consigliere di prefettura.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà sede in Sondrio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, all'albo della prefettura di Sondrio.

Sondrio, addì 23 giugno 1961

Il medico provinciale: PANE

(3946)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI PERUGIA

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Perugia.

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il decreto n. 47/V.15 del 15 gennaio 1961, con il quale veniva indetto un pubblico concorso per titoli ed esami per 2 (due) posti di veterinario condotto, vacanti in provincia di Perugia al 30 novembre 1960;

Ritenuta la necessità di provvedere alla nomina della Commissione giudicatrice del concorso predetto;

Viste le assegnazioni prodotte a norma di legge;

Visto l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, modificato dagli articoli 12 e 13 del decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile 1955, n. 854, nonchè l'art. 97 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso predetto, è costituita come appresso:

Presidente:

Cerulli dott. Ettore, vice prefetto.

Membri:

Coppini prof. Remo, ispettore generale veterinario;

Barboni prof. Elio, docente in patologia generale ed anatomia patologica veterinaria;

Moretti prof. Bruno, docente in clinica e patologia medica veterinaria;

Asdrubali prof. Mario, veterinario capo del Comune di Perugia, designato dai Comuni interessati.

Segretario:

De Rose dott. Claudio, consigliere di 2ª classe di prefettura.

Perugia, addì 19 giugno 1961

Il veterinario provinciale: COPPINI

(3945)

PETTINARI UMBERTO, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.